## **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, dell'11 settembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

	(ECO / 100 kg)	
Codice NC	Importo del prelievo (')	
1701 11 10	39,10 (')	
1701 11 <del>9</del> 0	39,10 (')	
1701 12 10	39,10 (')	
1701 12 90	39,10 (')	
1701 91 00	46,44	
1701 99 10	46,44	
1701 9 <del>9</del> 90	46,44 (²)	

<sup>(&#</sup>x27;) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

1. .

<sup>(4)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(</sup>¹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.